

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2011, n. 143

Regolamento recante «L'individuazione dei casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241». (11G0184)

(GU n. 196 del 24-8-2011)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, in particolare, l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 24, commi 1 e 2;

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 24, comma 2;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare gli articoli 4, 20, 21, 59 e 69;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in particolare gli articoli 98 e 99;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008, recante disciplina del trasporto aereo di Stato;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, alla individuazione delle categorie dei documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottratti all'accesso di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Sentite le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2294/2011, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Documenti esclusi dall'accesso in quanto diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione o preordinati all'attività di indirizzo politico del Governo

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso:

a) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, che afferiscono alla formazione di atti

normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione, tra i quali le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, concernenti il lavoro di commissioni, organi collegiali, comitati, gruppi di studio e di lavoro, qualora finalizzati all'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione;

c) i documenti propedeutici alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, quali proposte e relative modifiche, valutazioni, elaborazioni, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti;

d) i verbali del Comitato interministeriale per la programmazione economica e delle connesse riunioni preparatorie, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti;

e) le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica in corso di registrazione o di pubblicazione, salvi i casi in cui sussistano precise condizioni di pubblico interesse come previsto dall'articolo 11, comma 2, del Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti;

f) i verbali del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, che ha approvato il Regolamento interno del Consiglio dei Ministri;

g) le note, le proposte ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto degli atti delle Conferenze Stato-regioni ed unificata;

h) i documenti inerenti l'attività di organizzazione e coordinamento delle presenze dei rappresentanti del Governo nel corso dei lavori parlamentari;

i) i documenti inerenti l'attività istruttoria riguardante la richiesta di relazioni e dati tecnici da parte del Parlamento;

j) i documenti inerenti l'attività istruttoria riguardante le interrogazioni, le interpellanze, sempreché non direttamente ed immediatamente lesive di un interesse protetto di un singolo cittadino, le risoluzioni, le mozioni e gli ordini del giorno del Parlamento.

Art. 2

Altri documenti esclusi dall'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso, ove tutelati dalle norme che specificamente lo prevedano:

a) i documenti concernenti la richiesta, l'autorizzazione, la pianificazione, il coordinamento e l'effettuazione del trasporto aereo di Stato di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2008;

b) i documenti in possesso dell'amministrazione per la parte da cui emergano elementi coperti da segreto industriale, commerciale o professionale;

c) i documenti riguardanti la concessione dell'alto patronato del Presidente della Repubblica;

d) i documenti riguardanti il conferimento di onorificenze, decorazioni, ricompense, istituti premiali e patrocini, nonché l'adesione a comitati d'onore e consimili da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.

2. Ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono altresì sottratti all'accesso i documenti o atti amministrativi che altre amministrazioni hanno sottratto all'accesso in base ad una specifica normativa che li riguarda e che la

Presidenza del Consiglio dei Ministri detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 giugno 2011

Il Presidente: Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 16, foglio n. 296